

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE CAPOFILA: POMPEI Cap 80045- Piazza Schettini
Tel. 081/8576111-6261

Comuni Associati: Santa Maria La Carita' – Sant'Antonio Abate – Poggiomarino— Lettere
E-mail: cuc@comune.pompei.na.it

- All'Ufficio Messi del Comune di Pompei
- Al Sito istituzionale del Comune di Pompei
Pec: protocollo@pec.comune.pompei.na.it

- All'Ufficio Trasparenza del Comune di
Pompei

OGGETTO: Centrale Unica di Committenza (CUC) – Comune di Pompei (NA). Procedura aperta "Servizi cimiteriali di inumazioni, tumulazioni, traslazioni, tamponamenti, esumazioni, estumulazioni e di spazzamento-giardinaggio nel cimitero comunale per venti mesi. ". CIG: 7745774EE6 .
Richiesta pubblicazione risposte quesiti.

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si inviano in allegato le risposte ai quesiti posti dalle ditte relativamente alla gara in oggetto, per la pubblicazione di competenza a far data dal 10/01/2019 fino al 14/01/2019 su:

- Albo Pretorio dell'Ente;
- Sito Istituzionale dell'Ente;
- Sito Amministrazione Trasparente dell'Ente.

Si resta in attesa di riscontro sull'avvenuta pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
IL DIRIGENTE DEGLI AFFARI GENERALI E FINANZIARI
Dott. Eugenio Piscino



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE CAPOFILA: POMPEI Cap 80045- Piazza Schettini
Tel. 081/8576111-6261

Comuni Associati: Santa Maria La Carita' – Sant'Antonio Abate – Poggiomarino— Lettere
E-mail: cuc@comune.pompei.na.it

Oggetto: Procedura di gara di appalto per l'affidamento dei "Servizi cimiteriali di inumazioni, tumulazioni, traslazioni, tamponamenti, esumazioni, estumulazioni e di spazzamento-giardinaggio nel cimitero comunale per venti mesi.". CIG: 7745774EE6 .

RISPOSTA A QUESITI

1) QUESITO: Si chiedono delucidazioni in merito alla mancanza di indicazione dettagliata del calcolo dell'importo a base d'asta, in particolare non risultano indicati i costi della manodopera correlati alle 96 ore settimanali minime previste da rendere e gli altri elementi che compongono la base d'asta.

I costi della manodopera , seppur non indicati specificamente nell'ammontare dell'appalto all'art. 3 del Capitolato e di conseguenza negli atti a base di gara, sono facilmente calcolabili essendo presenti gli elementi necessari specificati all'art. 12 del medesimo Capitolato.

2) QUESITO: Si rileva che il tempo dato a disposizione alle imprese per la presentazione dell'offerta appare iniquo.

Come si evince dall'apposita attestazione, la pubblicazione è avvenuta in data 28/12/2018 per giorni diciassette.

3) QUESITO: si chiede la revisione del punto 16 bis, ultimo capoverso.
Trattasi di un refuso.

4) QUESITO: Si chiedono chiarimenti in merito alla richiesta "autorizzazione ad esercitare le attività funerarie" ai sensi della Legge Regionale n. 12/2001 integrata e modificata con successive leggi Regionali.
Trattasi di un refuso.

5) QUESITO: Si muovono obiezioni in merito al sistema di gara del minor prezzo approvato nella determina a contrarre, individuando quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa come quello obbligatorio per la tipologia di appalto de quo.

Si invita ad esaminare la sentenza del Consiglio di Stato, Sez III, 13 marzo 2018, n. 1609, e la delibera n. 1083 del 21 novembre 2018.

E' vero che il Codice dei contratti pone una tendenziale preferenza per l'aggiudicazione tramite il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Tuttavia l'art. 95, al c. 4 lett. b) espressamente consente, che "per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato" possa farsi l'applicazione del "minor prezzo". Tale indicazione è palesemente finalizzata a garantire una significativa accelerazione della procedura, soprattutto quando le prestazioni non devono assolutamente differire da un esecutore ad un altro.

In tali casi non vi è alcuna ragione né utilità di far luogo ad un' autonoma valutazione e valorizzazione degli elementi non meramente economici delle offerte, perché queste, proprio perché strettamente assoggettate allo standard, devono assolutamente coincidere tra le varie imprese. Il minor prezzo dunque, può essere legittimamente utilizzato per le procedure di affidamento di forniture o di servizi che sono per loro natura strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte differenziate. In altri termini se il Capitolato di gara fissa inderogabilmente a priori le caratteristiche, modalità e frequenze delle attività richieste, si può prescindere da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell'esecuzione.

